


Allegato 1



**PIANO REGIONALE STRAORDINARIO PER IL
CONTROLLO DEL CINGHIALE
(*SUS SCROFA*) IN REGIONE TOSCANA
PER IL PERIODO 2025-2028**

(ART. 19 L. 157/1992- ART. 37 L.R. 3/1994)



Introduzione

La Regione Toscana, con Delibere n. 1425/2021 e n. 2/2022 ha approvato il Piano regionale di Controllo del cinghiale per il periodo 2022-2024, previo parere di ISPRA.

Considerate le competenze attribuite alle Regioni dall'art. 1 del DL 17 febbraio 2022, n. 9, convertito con Legge 7 aprile 2022, n. 29, recante "Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana (PSA)." in relazione alla situazione epidemiologica corrente, la Regione Toscana aveva poi adottato il PRIU 2022 ("Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)") con delibera della Giunta Regionale n. 809 del 18 luglio 2022. Tale Piano aveva ottenuto parere favorevole da parte di ISPRA e CEREP con nota di cui prot. 0038147/2022 del 5 luglio 2022. Tale PRIU conteneva variazioni e integrazioni al Piano di Controllo vigente.

L'evolversi del quadro sanitario a livello nazionale e le variazioni al quadro normativo intervenute successivamente all'adozione del PRIU 2022, hanno comporta la necessità di porre integrazioni al PRIU 2022.

Ciò in relazione soprattutto alle intervenute modifiche dell'art. 19 della L. 157/92, che hanno modificato l'impostazione precedente e inserito l'art. 19 ter (Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica). Il suddetto Piano è stato adottato dal Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Il Commissario Straordinario per la PSA è intervenuto poi con l'emanazione del "Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023.

Con la Delibera della Giunta Regionale n. 1519 del 18.12.2023 "Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 "Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l'eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (*Sus scrofa*)" ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione Toscana (GOT)", quindi, la Regione Toscana ha provveduto a conformarsi con il nuovo quadro normativo sopra citato.

Nella sopra citata DGR 1519/2023 sono state, in particolare, inserite le integrazioni e gli aggiornamenti relativi all'attuazione dell'art. 19 e 19-ter della Legge 157/92, così come modificati dalla Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448 e di quanto disposto dal suddetto Decreto 13 giugno 2023.

Nella suddetta Delibera erano stati indicati altresì gli obiettivi di de-popolamento indicati dal PRIU attuati anche attraverso le attività di controllo del cinghiale in tutto il territorio regionale, definendone i quantitativi minimi, le modalità di prelievo e la strutturazione dello stesso.

Considerando che all'art. 1 comma 5 ordinanza 02/2024 del Commissario Straordinario alla PSA viene stabilito che il parere dell'Istituto rispetto all'adozione dei PRIU non è vincolante, come di seguito riportato per esteso, "*Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano applicano le misure del Piano di Eradicazione e dei Piani regionali interventi urgenti (PRIU) che danno applicazione al Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (Sus scrofa) 2023-2028 predisposto dal Commissario Straordinario alla PSA, sentito il parere di ISPRA che pertanto non dovrà autorizzare i PRIU*", con nota inviata mezzo pec in data 09.09.2024, la Regione Toscana interrogava il Commissario Straordinario per la PSA sulla necessità di attuare le

attività di controllo previste ai sensi dell'art. 19 e 19 ter della L. 157/1992, come già detto previste entro la sopra citata DGR 1519/2023, previo il parere preventivo dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

Il Commissario, con pec pervenuta il 12 settembre 2024, rispondeva che il suddetto parere risulta necessario.

Per i sopra citati motivi si è predisposto nelle parti successive il Piano di Controllo sulla specie cinghiale per il periodo 2025-2028, che ricalca comunque, per quanto riguarda tali attività, quanto previsto nel PRIU vigente, al fine di ottenere il parere ISPRA.

Si specifica che le indicazioni di cui al presente Piano sono valide per le Zone sottoposte a restrizione per la PSA (o per altre eventuali emergenze sanitarie), qualora non in contrasto con le specifiche Ordinanze del Commissario Straordinario e del Presidente della Giunta Regionale

1. Normativa comunitaria e statale

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;

Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante «Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio»;

Legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge quadro sulle aree protette»;

Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 «Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche»;

Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;

Decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, recante «Misure di contrasto all'evasione fiscale e disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria» e, in particolare, l'art. 11-quattordicesimo, comma 5, il quale prevede la possibilità che le regioni e province autonome adottino piani di abbattimento selettivo degli ungulati appartenenti alle specie cacciabili anche al di fuori dei periodi e degli orari di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157;

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 17 ottobre 2007, recante «Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione (ZSC) e a Zone di protezione speciale (ZPS)»;

Decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 19 gennaio 2015, recante «Elenco delle specie alloctone escluse dalle previsioni dell'art. 2, comma 2 -bis, della legge n. 157/1992»;

Legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di *green economy* e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali», e, in

particolare, l'art. 7, che reca disposizioni per il contenimento della diffusione del cinghiale nelle aree protette e vulnerabili;

Regolamento (CE) n. 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 relativo alle malattie animali trasmissibili e relativi regolamenti delegati della Commissione europea;

Decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città»;

Decreto-legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2022, n. 29, recante «Misure urgenti per arrestare la diffusione della peste suina africana»;

Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, che ha modificato l'art. 19 ed introdotto l'art. 19 -ter della citata legge n. 157 del 1992;

Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante "Adozione del piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica" ai sensi dell'art. 19 ter della legge 157/1992;

"Piano Straordinario di catture, abbattimento e smaltimento dei cinghiali (*Sus scrofa*) e Azioni Strategiche per l'Elaborazione dei Piani di Eradicazione nelle Zone di Restrizione da Peste Suina Africana (PSA) – 2023-2028", redatto ai sensi dell'art. 29 della L. n. 112 pubblicata nella G. U. del 16 agosto 2023 e firmato il 7 settembre 2023 dal Commissario Straordinario per la peste suina africana;

Ordinanze del Commissario straordinario alla peste suina africana, ed in particolare la n. 5/2024 "Misure di eradicazione e sorveglianza della peste suina africana".

1.1 Normativa regionale

Legge regionale n. 3 del 12 gennaio 1994 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e in particolare l'articolo 37;

Legge regionale Toscana 10 giugno 2002, n. 20 "Calendario venatorio e modifiche alla legge 12 gennaio 1994, n. 3 (Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio) ed in particolare l'articolo 7, comma 6 che recita." Nel rispetto delle indicazioni contenute, nel piano faunistico venatorio, la Giunta regionale approva, previo parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), piani di abbattimento in forma selettiva di ungulati distinti per sesso e classi di età ed indicanti il periodo di prelievo nel rispetto della normativa vigente..";

DPGR 36/R del 3 novembre 2022 "Regolamento di attuazione della l.r. n. 3 del 12 gennaio 1994, n. 3 "Recepimento della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio)";

Legge regionale 70/2019, circa il controllo del cinghiale nelle aree urbanizzate;

Legge regionale 30/2015 ed in particolare gli articoli 14 e 46 che attribuiscono alla Regione le funzioni relative alla gestione delle riserve naturali regionali e l'art. 48 relativo agli interventi di con-

trollo per la conservazione degli equilibri faunistici ambientali previsti dall'articolo 22, comma 6, della L. 394/91.

1.2 Atti regionali sul controllo e gestione del cinghiale

- DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, che approva la Procedura per l'attuazione dei piani di Controllo della Fauna Selvatica ai sensi dell'art. 37 LR 3/1994;
- DGR 1425/2021 e 2/2022 relative al piano di controllo del cinghiale nel periodo 2022-2024;
- DGR 473/2022 “ L.r. 19 marzo 2015, n. 30, art. 48; l.r. 12 gennaio 1994, n. 3, art. 28 bis - Approvazione del “Piano di controllo del cinghiale nelle Riserve Naturali regionali 2022 – 2025” e le sue modificazioni ed integrazioni successive;
- DGR n. 809 del 18 luglio 2022 inerente l’ Adozione del “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)” ai sensi del D.L. n. 9 del 17 febbraio 2022 “Misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione della peste suina africana – PSA” relativa all’adozione del PRIU regionale e di seguito indicata con tale acronimo;
- DGR 776/2023 relativa al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree vocate, in attuazione del PRIU;
- DGR 589/2023, 671/2023 e 1118/2023 relative al piano di gestione 2023-24 del cinghiale nelle aree non vocate, in attuazione del PRIU;
- DGR 1519/2023 avente ad oggetto “Modifiche della DGR 809 del 18 luglio 2022 “Piano regionale di interventi urgenti per la gestione, il controllo e l’eradicazione della peste suina africana nei suini da allevamento e nella specie Cinghiale (Sus scrofa)” ai sensi del D.L. n. 9/2022 e modalità per l'istituzione dei gruppi operativi territoriali PSA in Regione toscana (GOT)”;
- DGR 623/2024 relativa al piano di gestione 2024-25 del cinghiale nelle aree vocate e non vocate, in attuazione del PRIU;
- Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n. 3/2024 “Misure di prevenzione, controllo ed eradicazione della peste suina africana”.

1.3 Atti relativi alla gestione delle carni

- DGR 41 del 20.01.2020 “l.r. 70/19. criteri e modalita' di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94;
- DGR n. 1147 del 3.08.2020 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare-Destinazione risorse alle aziende USL Toscane”;
- DGR n. 528 del 15/05/2023 ““Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21

marzo 2021) e approvazione del documento “Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT 1281/2017”;

- DGR n. 711 del 26/06/2023 “Piano Regionale per la Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica-Approvazione”;

- DGR n. 961 del 7/08/2023 “Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare – Destinazione risorse alle aziende USL Toscane per la S.V 2023/2024”;

- Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10/11/2023 - Approvazione “Procedure per la movimentazione di suini selvatici catturati in ambito regionale”.

2. Inquadramento giuridico degli interventi di controllo

La Legge 29 dicembre 2022, n. 197 art. 1, comma 448, è intervenuta a modificare la Legge 157/92 modificando l’art. 19 (Controllo della fauna selvatica) e introducendo l’articolo 19 -ter. Tale articolo dispone che, con decreto del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, sentito, per quanto di competenza, l’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sia adottato un Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica, di durata quinquennale. Successivamente, con Decreto 13 giugno 2023 del Ministro dell’ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, è stato adottato il “Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica” ai sensi dell’art. 19 ter della legge 157/1992. Tale Piano rappresenta “lo strumento programmatico per il coordinamento e l’attuazione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano delle attività di gestione e contenimento della presenza della fauna selvatica nel territorio nazionale, fornendo indicazioni specifiche per specie di particolare rilevanza e impatto”. In particolare il Piano straordinario rappresenta lo “strumento programmatico, di coordinamento e di attuazione dell’attività di gestione e contenimento numerico della fauna selvatica nel territorio nazionale mediante abbattimento e cattura”. Partendo dal Piano straordinario, il Decreto impone alle Regioni, entro centottanta giorni dalla sua approvazione di adottare piani regionali relativi all’art. 19 della L. 157/92, che ne recepiscano i contenuti. E’ data la possibilità entro il medesimo termine alle Regioni di integrare i piani regionali di controllo della fauna già approvati, in base alle indicazioni contenute nel Piano straordinario. Il Decreto riconosce ai PRIU (Piani regionali di interventi urgenti) relativi alla gestione del cinghiale ed introdotti con il decreto- legge 17 febbraio 2022, n. 9, convertito in legge 7 aprile 2022, n. 29, la qualifica di “piani di azione e di intervento” finalizzati alla gestione dei cinghiali anche nell’ottica della prevenzione della peste suina africana, qualora integrati con le prescrizioni del piano straordinario, ove ritenuto necessario.

Risulta evidente che i Piani Straordinari si riferiscano prioritariamente alle attività di controllo faunistico, cercando di programmarne la gestione per le finalità previste al comma 2° dell’art. 19 della L. 157/92. Relativamente al controllo, si evidenzia come sussistono situazioni di carattere eccezionale e situazioni routinarie, per le quali la valutazione dell’inefficacia dei metodi “ecologici” prevista in capo all’ISPRA sino al 2022 è stata di fatto verificata negli anni trascorsi sulla base delle esperienze pregresse e dei rispettivi pareri rilasciati dal suddetto Istituto. Si ritiene in tali condizioni, in cui il danno o la presenza in aree problematiche della specie non è stato risolto negli anni trascorsi con metodi incruenti, e dove è precluso l’intervento venatorio, continuare nella applicazione routinaria degli interventi di prelievo. Ciò, seguendo sia le indicazioni date nel punto

2.8 del citato Allegato al Decreto 13 giugno 2023 sia la logica data da ISPRA (per gli ungulati) in tali situazioni: *“Esistono peraltro diverse situazioni (soprattutto nelle aree protette dove l’attività venatoria è sempre preclusa) in cui, qualora il controllo numerico diretto si dimostri la strategia con il miglior rapporto costi/benefici, le azioni possono acquisire un carattere routinario e non di straordinarietà. In questi casi sarebbe opportuno attuare una pianificazione faunistico-ambientale con respiro temporale adeguato e basata su approcci ben definiti ed i cui risultati siano oggettivamente verificabili”* (ISPRA nelle Linee guida per la gestione degli ungulati, 2013, pag. 153). Questo è l’approccio seguito per la stesura del presente documento.

2.1 Caratterizzazione degli interventi di controllo

Ai sensi del vigente art. 19 (comma 2) della L. 157/92 il controllo è definito come ciascuna attività di allontanamento, disturbo o di prelievo esercitata nei confronti della fauna selvatica in cui si presenti una o più delle seguenti condizioni:

- si attui nelle zone vietate alla caccia, comprese le aree protette e le aree urbane;
- si attui nei giorni di silenzio venatorio e nei periodi di divieto di caccia;
- si attui su specie non cacciabili;
- si attui con metodi/operatori diversi da quelli venatori.

Nella normativa regionale toscana, il prelievo in controllo esercitato in aree urbanizzate viene definito “contenimento”.

Qualora i metodi di controllo non cruenti impiegati si rivelino inefficaci, le regioni possono autorizzare, sentito l’ISPRA, piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, che non costituiscono attività venatoria, e che possono quindi prevedere metodi non utilizzabili per la caccia.

2.2 Motivazioni degli interventi di controllo

Ai sensi del vigente art. 19 (comma 2) della L. 157/92 il controllo è attuabile ove ricorrano una o più delle seguenti motivazioni:

- per la tutela della biodiversità;
- per la migliore gestione del patrimonio zootecnico;
- per la tutela del suolo;
- per motivi sanitari, per la selezione biologica;
- per la tutela del patrimonio storico-artistico;
- per la tutela delle produzioni zoo-agro-forestali e ittiche;
- per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale.

Gli obiettivi gestionali, di cui al punto 2.1 dell’allegato al Decreto 13 giugno 2023 sono, per il cinghiale nel territorio regionale toscano, i seguenti.

Per le motivazioni sanitarie:

riduzione della densità/consistenza allo scopo di ridurre il rischio di propagazione dell’infezione PSA ed altre malattie trasmissibili alle specie animali o all’uomo, nonché facilitare l’applicazione delle misure previste in emergenza a seguito caso di infezione.

Per la tutela della biodiversità e del suolo:

riduzione degli impatti locali su habitat dovuti all’azione diretta e indiretta del cinghiale sul suolo: grufolamento, sentieramento, calpestamento; riduzione dell’impatto predatorio su specie ornitiche nidificanti a terra, su piccoli di mammiferi, anfibi e rettili di interesse conservazionistico.

Per la gestione del patrimonio zootecnico:

riduzione degli impatti derivanti dalla predazione su specie allevate/detenute e relativi al danneggiamento delle recinzioni di contenimento degli ambiti di allevamento o detenzione.

Per la tutela del patrimonio storico ed artistico:

rimozione degli impatti causati dalla specie a parchi e giardini storici e di pregio, nonché a manufatti di pregio.

Per la tutela delle produzioni agricole:

riduzione dei danni causati dalla specie alle essenze vegetali coltivate; aumento dell'efficacia delle attività di prevenzione ecologica dei danni, mediante la riduzione della densità della specie; intervento rapido nei casi localizzati (p.e. ingresso/presenza residua di capi entro le recinzioni predisposte a difesa delle colture).

Per la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza stradale:

interventi rapidi per la rimozione di capi presenti nelle aree urbanizzate ed in prossimità di vie di comunicazione; rimozione di soggetti che, in ogni luogo, che possano comportare problemi di sicurezza alle persone.

Relativamente agli interventi previsti per motivazione sanitaria, in connessione con le misure di prevenzione della PSA di cui al citato Decreto legge 9/2022, si rappresenta che per il cinghiale gli interventi di controllo non sono sottoposti a valutazione ambientale strategica e a valutazione di incidenza ambientale e riguardano l'intero territorio nazionale, ivi incluse le aree protette.

Relativamente alle aree protette regionali di cui alla l.r. 30/2015 ai sensi della citata DGR 473/2022 il piano di controllo si prefigura, a tutti gli effetti, come un atto di programmazione connesso e necessario alla gestione dei siti della Rete Natura 2000 interessati e pertanto non è sottoposto alla procedura della valutazione di incidenza.

3. Status della specie cinghiale nel territorio regionale

Nell'Appendice 1 al presente piano sono riportate le informazioni circa lo status della specie cinghiale in Toscana aggiornate al 2024: situazione sanitaria PSA, andamento dei piani di prelievo previsti e realizzati, in caccia e controllo, trend dei danni alle coltivazioni, trend degli incidenti stradali in cui sia stata coinvolta la specie.

4. Il Piano di controllo del cinghiale in Toscana

Il PRIIU della Toscana adottato attraverso la citata Delibera della Giunta n. 1519/2023, in attuazione dei dettami degli articoli 19 e 19 ter della L. 157/92, e delle norme e atti statali conseguenti (DM 13 giugno 2023 e Piano straordinario del Commissario sulla PSA firmato il 7 settembre 2023) costituisce la strategia regionale di gestione della specie sino al 31 dicembre 2028.

In tale documento, seguendo le indicazioni, anche numeriche del Commissario Straordinario, è stato definito l'obiettivo minimo di prelievo annuale, ripartito per Provincia e per tipologie di prelievo (venatorio e in controllo, sia nelle aree cacciabili che nelle aree a divieto di caccia).

Il presente Piano si deve pertanto inserire nella strategia tracciata dai suddetti atti, improntati al depopolamento della specie principalmente per le motivazioni sanitarie.

La previsione dei capi in prelievo prevista dal PRIU è indicata nella tabella seguente.

PREVISIONE PRELIEVO ANNUALE PRIU	(a) PRELIEVO VENATORIO		(b) CONTROLLO AREE L. 157/92	(c) CONTROLLO AREE L. 394/91	Totale prelievi previsti
	Prelievo aree vocate	Prelievo aree non vocate	Prelievo in controllo/cont enimento	Prelievo in controllo nelle aree protette.	
AREZZO	8.969	2.888	2.328	742	14.927
FIRENZE	13.718	5.917	3.472	125	23.232
GROSSETO	15.623	4.574	2.460	985	23.641
LIVORNO	1.991	1.178	305	458	3.932
LUCCA	4.354	488	851	544	6.237
MASSA	4.230	702	339	413	5.684
PISA	4.547	1.724	1.368	792	8.431
PISTOIA	2.724	464	669	45	3.902
PRATO	con Firenze	con Firenze	con Firenze	con Firenze	con Firenze
SIENA	12.835	6.346	3.475	357	23.013
TOTALE	68.991	24.281	15.268	4.461	113.000

Tab. 1: Piano di prelievo PRIU annuale per il periodo 2023-2028 (1° giugno-31 maggio) per categorie gestionali e aree di competenza. In evidenza la colonna b) relativa alla ripartizione dei capi in controllo/contenimento urbano.

Come già inserito nel PRIU, conformemente alle tempistiche biologiche e in coerenza alle tempistiche già impostate negli ultimi anni dalla Regione (piani venatori e portali regionali) è **compresa tra il 1° giugno ed il 31 maggio di ogni anno.**

L'area di riferimento per l'applicazione del presente Piano di controllo è quella regionale, ad esclusione delle aree protette di cui alla L. 394/91, soggette a specifica indicazione nel PRIU. Gli interventi relativi alle aree protette nazionali sono autorizzati dal soggetto gestore ed attuati tramite il personale da questo indicato. I risultati sono trasmessi alla Regione Toscana anche mediante l'inserimento nel portale regionale dedicato.

Il piano quantitativo relativo al controllo è indicato nella colonna b), ripartito per ciascuna provincia.

I quantitativi indicati rappresentano l'**obiettivo annuale** e sono corrispondenti, nel valore totale regionale, a quanto indicato dal Commissario Straordinario per la PSA per la Toscana.

Il controllo in ambito urbano prima delle modifiche apportate nel 2023 all'art. 19 della L. 157/92, erano state previste con finalità di pubblica sicurezza dalla l.r. 70/2019, legge tuttora vigente.

Tutte le attività operative di controllo sono disciplinate dalle procedure indicate della DGR 310/2016 e successive modificazioni e integrazioni. Tali procedure sono comuni, tra l'altro, per tutte le specie su cui si applica il controllo faunistico, in funzione del Piano Straordinario approvato con DGR n. 941/2024.

La realizzazione del Piano sopra riportato nelle diverse annualità e nei quantitativi previsti dovrà necessariamente essere valutata secondo criteri adattativi, tenendo conto delle risposte delle popolazioni ai prelievi effettuati/previsti ed agli altri fattori che possono influire sulla loro dinamica. Tra i parametri che annualmente debbono essere valutati, e sul cui andamento è importante basare le eventuali modifiche ai piani annuali, si evidenziano i seguenti:

1) valutazione dello sforzo di prelievo (rapporto tra il numero di capi prelevati ed il n. di uscite effettuate, anche in relazione agli operatori coinvolti, alle aree di prelievo e alle metodologie adottate);

2) valutazione dei tassi riproduttivi annuali (p.e. n. feti/femmina; rapporto tra striati/adulti nel periodo primaverile/estivo) in aree campione mediante foto-trappolaggio e altri metodi di conteggio (battute campione, transects, censimenti a vista, uscite di caccia) secondo un programma di

monitoraggio che è stato proposto ai gestori delle aree protette regionali e nazionali e ai gestori delle UdG;

- 3) valutazione del numero di sinistri stradali in cui è coinvolta la specie e loro trend inter-annuale;
- 4) valutazione dell'entità della fruttificazione forestale (a livello almeno provinciale);
- 5) andamento dei danni da cinghiale alle colture agricole;
- 6) valutazione del numero di capi oggetto di predazione naturale.

Si evidenzia che la Toscana ha già impostato la misurazione dei suddetti parametri. Si evidenzia altresì che, relativamente alla predazione, la Toscana è la regione con alcune delle più alte consistenze e localmente delle maggiori densità di lupo a livello nazionale. Si stima attualmente che la sola predazione sul cinghiale possa influire per almeno 20.000 capi/annui.

Si propone, in particolare, che nell'ottobre di ogni anno possa essere prevista la eventuale rimodulazione dei quantitativi di prelievo previsti, sulla base dell'andamento del tasso riproduttivo della specie e dei dati che la Regione Toscana invierà al Commissario e ad Ispra entro tale termine.

4.1 Strutturazione del piano di controllo

La realizzazione degli interventi di controllo tenderà, nei casi in cui risulti possibile la scelta dei soggetti da prelevare, alla seguente strutturazione del prelievo:

Maschi > di 1 anno: 20%

Femmine > di 1 anno: 30%

Maschi < di 1 anno: 20%

Femmine < di 1 anno: 30%

Tale classificazione, in uso dal 2016 in Regione ai sensi degli specifici pareri ISPRA, sarà successivamente modificata secondo le indicazioni di cui al Decreto 13 giugno 2023 per tale fattispecie.

4.2 Mezzi di controllo incruenti

Ai sensi della esperienza maturata nel territorio regionale, non sempre è possibile evitare il prelievo della fauna selvatica problematica mediante l'utilizzo di sistemi di prevenzione dei danni.

L'inefficacia dei più comuni mezzi di dissuasione può avvenire per la rapida assuefazione agli elementi di disturbo (acustici, olfattivi, visivi).

Sussistono altresì problemi di carattere economico ed ecologico che possono rendere non conveniente l'utilizzo di alcuni mezzi di prevenzione, nella valutazione dei costi/benefici della loro applicazione.

Ai sensi del punto 2.8 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023 il ricorso ai mezzi di prevenzione incruenta può coadiuvare gli interventi di prelievo nei contesti in cui non si riesce a realizzare un'effettiva e consistente riduzione delle specie causa delle criticità, per carenza di personale o per mancata condivisione degli obiettivi di riduzione delle presenze. I metodi alternativi previsti dalla Regione Toscana per il cinghiale sono caratterizzati da un basso impatto sulle specie non *target* e sugli habitat delle aree di intervento. Nelle situazioni in cui i metodi alternativi sono concretamente attuabili in quanto potenzialmente efficaci il loro impiego potrà essere contemporaneo al controllo cruento (abbattimento e/o cattura).

Si riportano di seguito i principali mezzi di prevenzione per il cinghiale, normalmente utilizzati in Toscana ed i criteri per il loro utilizzo. Tali metodi sono stati di norma previsti in carico al richiedente come condizione necessaria all'avvio di attività di prelievo, fatte salve situazioni di particolare urgenza o necessità. Può essere escluso il ricorso a metodi alternativi per le problematiche relative alla tutela sanitaria, alla pubblica sicurezza, alla tutela del patrimonio storico

e artistico e in tutti i casi in cui sia necessario un intervento rapido. Stanti le indicazioni previste al punto 2.8 dell'allegato al DM 13 giugno 2023, nei casi in cui la realizzazione dei metodi preventivi risulti complessa, i prelievi possono avvenire contemporaneamente alla loro messa in opera.

Tabella 2: metodi incruenti di controllo per la specie cinghiale

Specie	Tipo di danno riscontrabile	Tipo di metodo
Cinghiale	Danni alle coltivazioni agricole ed alle strutture; predazione su specie ornitiche nidificanti a terra, e su piccoli mammiferi; danni alle specie detenute/allevate; danni agli habitat e alla biodiversità	Recinzioni fisse, shelters, recinzioni elettrificate, mezzi acustici (bombarde a gas, apparecchi per l'emissione di onde sonore o suoni predeterminati), mezzi olfattivi (posizionamento di sostanze repellenti agenti su gusto o olfatto), utilizzo di cani addestrati all'allontanamento

Tabella 3: criteri di applicazione dei metodi incruenti di controllo sul cinghiale

Metodo di prevenzione	Criterio di applicazione
Protezione meccanica con recinzioni perimetrali fisse	Il metodo, a causa dell'elevato impatto biologico, in particolare sui Mammiferi (vincoli di mobilità ed accesso alle risorse) deve essere considerato come <i>extrema ratio</i> nella soluzione dei problemi di danno ed utilizzato solo in contesti in cui i fattori negativi siano limitati (es. superfici inferiori ai 2 ettari)
Recinzioni individuali (<i>shelters</i>)	L'applicabilità andrà valutata considerando i danni prodotti anche alle parti delle piante che risultino comunque esposte alla morsicatura o scortecciamento
Reti elettrificate	L'applicabilità andrà valutata considerando il rapporto tra costi necessari per l'acquisto, il montaggio e la manutenzione degli impianti, i risultati ottenuti od ottenibili e le disponibilità economiche e le problematiche sociali connesse alla realizzazione per ciascuna unità gestionale
Strumenti di prevenzione acustici	L'utilizzo di bombarde a gas, anche se associate ad altri sistemi ottici, è in genere limitato alle aree lontane da abitazioni. Da privilegiare i sistemi con emissione di elevata varietà di suoni diversi in successioni pre-impostate
Sostanze di prevenzione repellenti (chimiche, olfattive)	L'impiego di sostanze repellenti è in genere limitato a quelle non contenenti sostanze dannose per l'ambiente e la fauna. Impiego limitato in genere ad alcune tipologie culturali
Strumenti di prevenzione ottico-visiva	A seconda della tipologia di strumenti utilizzati, la densità di essi nelle colture varierà in relazione alla loro visibilità.
Eliminazione o riduzione di risorse alimentari artificiali	La riduzione/eliminazione delle fonti alimentari artificiali riguarda sia la protezione dei luoghi di stoccaggio di frutti e semi, sia la apposizione di recinzioni nei perimetri delle aree di stoccaggio/deposito temporaneo di materiali organici, la recinzione degli allevamenti di specie di domestici di bassa corte, e l'utilizzo di sistemi di protezione antipredatoria (reti, voliere, gabbie) per selvatici immessi a scopo di ripopolamento
Allontanamento con l'utilizzo di battitori e/ o cani	Metodo applicabile in soli contesti localizzati (es. prossimità di aree urbanizzate) in cui non sia possibile procedere con altri metodi incruenti o cruenti. Salvo che per cani alla lunga o appositamente addestrati al rientro, il metodo è da considerarsi applicabile solo in periodi o aree in cui non risultino alti rischi per le specie non bersaglio ed i giovani nati

4.3 Procedure per l'attuazione del prelievo (cattura o abbattimento)

Allorché i metodi incruenti non abbiano sortito risultati o non siano attuabili in funzione della specie o delle circostanze di tempo e di luogo, la Regione utilizza le procedure previste nella sopra citata DGR n. 310 del 11 aprile 2016 e successive modificazioni e integrazioni, predisponendo le autorizzazioni di prelievo relative alla località e alle motivazioni del danno/problema. Ciascuna autorizzazione è classificata con un Numero Unico Identificativo (NUI), ed è redatta con l'indicazione delle modalità di intervento, di eventuali restrizioni nei metodi utilizzabili, del

periodo, del soggetto richiedente e di altre indicazioni specifiche. Ciascun decreto autorizzativo relativo a ciascun NUI viene trasmesso senza ritardo alla Polizia Provinciale competente e da questa preso in carico ed attuato di norma nelle 36 ore successive, ai sensi della l.r. 70/2019.

Le carcasse o le parti biologiche necessarie agli esami sanitari dei capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 debbono transitare dai Centri di Raccolta/Centri di Lavorazione Selvaggina, ad eccezione di quelle destinate a compensare-incentivare la partecipazione alle attività di controllo da parte degli operatori autorizzati per una quantità massima annua, relativa alla specie cinghiale, di quattro capi a operatore. La gestione delle carcasse è comunque subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 711 del 26/06/2023 "Piano Regionale per la Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica-Approvazione". Gli animali morti o abbattuti a seguito di incidente stradale, ai sensi della DGR 528/2023, non sono utilizzabili per l'alimentazione e le carcasse sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

I capi catturati e non abbattuti sono destinabili unicamente alle strutture di quarantena autorizzate dall'Autorità sanitaria, nei modi e tempi previsti dalle specifiche disposizioni di contrasto alla diffusione della PSA e di altre malattie.

4.4 Mezzi e metodi di prelievo.

Alla luce delle modifiche apportate all'art. 19 della L. 157/92, per le attività di controllo e contenimento della specie, oltre alle modalità previste dalla norma per l'attività venatoria, sono consentite per il controllo le seguenti tecniche e modalità applicative, ai sensi del punto 2.3 dell'Allegato al Decreto 13 giugno 2023.

a) reti, gabbie e trappole di cattura con abbattimento diretto in situ mediante arma da sparo o con trasferimento presso recinto/struttura dedicata alla sosta/quarantena/abbattimento, quest'ultimo effettuato mediante arma da sparo;

b) abbattimenti selettivi diurni/notturni, da appostamenti, fissi o temporanei, alla cerca da autoveicoli, natanti o a piedi, mediante arma da sparo, tra cui:

- fucile con canna ad anima liscia o rigata a caricamento singolo manuale o a ripetizione semiautomatica classificate come armi da caccia o armi sportive, con munizionamento preferibilmente atossico. Salvo quanto diversamente disposto dalle normative vigenti in materia di armi, per i fucili con canna ad anima rigata è consentito l'utilizzo di ogni calibro, anche con diametro del proiettile inferiore a millimetri 5,6 e con bossolo a vuoto di altezza inferiore a millimetri 40, anche utilizzando strumenti per l'attenuazione del rumore;

- arco tradizionale (*longbow*, *flatbow*, ricurvo) di potenza non inferiore a 50 libbre a 28 pollici di allungo e arco compound di potenza non inferiore a 45 libbre a 28 pollici di allungo e frecce con punta munita di lame;

- armi da sparo e fucili ad aria compressa, di potenza anche superiore ai 7,5 Joule ;

- strumenti per telenarcosi (fucili, cerbottane);

c) **durante gli interventi di controllo è consentito** l'utilizzo:

- anche montate sulle armi, di ottiche di mira anche a imaging termico, a infrarossi o intensificatori di luce, con telemetro laser, termocamere, fari, torce; di strumenti per coadiuvare l'osservazione e il riconoscimento degli animali (binocolo, cannocchiali, ottiche a imaging termico, intensificatori di luce e visori a infrarossi dotati di telemetro laser, termocamere);

- la detenzione e utilizzo di camera di induzione per eutanasia;

- l'utilizzo di strumenti di videosorveglianza nel rispetto delle normative e disposizioni in materia di privacy e trattamento dei dati personali;

- l'utilizzo di richiami acustici, sia elettronici che meccanici;

- l'utilizzo, per i soli interventi selettivi da appostamento o cerca, di richiami acustici e esche alimentari/olfattive attrattive; il foraggiamento attrattivo verrà effettuato di norma mediante mais in

granella, anche mediante distributori automatici, per quantitativi non superiori a kg 1 al giorno e per al massimo due siti di alimentazione per kmq;

d) l'utilizzo del cane singolo mediante la tecnica della girata con l'utilizzo da parte del conduttore abilitato e di ausiliari che hanno conseguito uno specifico brevetto (per cane da limiere) che ne certifichi l'operatività e la selettività, rilasciato da valutatori esperti di ENCI. L'intervento si svolge su piccole superfici, con un numero limitato di operatori eventualmente mediante accertamento preventivo della presenza della specie bersaglio. E' ammessa per la girata la presenza massima di trenta persone armate;

e) l'utilizzo della braccata ridotta con l'ausilio di mute selettive, costituite da una coppia di ausiliari o mute con 4 cani che hanno conseguito uno specifico brevetto per coppia o muta che ne certifichi l'operatività e la selettività, il brevetto è rilasciato da valutatori esperti abilitati da ENCI. E' ammessa la presenza di un massimo di quaranta persone armate;

f) l'utilizzo della braccata, con al massimo venti cani e sessanta persone armate, in casi particolari allorquando gli interventi siano da eseguirsi in aree agricole con altezza delle colture che non consenta l'osservabilità ed il tiro selettivo da appostamento, od in aree cespugliate o densamente boscate soggette alle medesime condizioni di scarsa visibilità. L'utilizzo di tale tecnica è consentito:

- in tutto l'arco annuale, nelle aree agricole soggette a danni effettivi o potenziali coltivate con colture (p.e. mais, favino, girasole, ecc.) tali che, per altezza e sviluppo vegetativo, non permettano l'avvistabilità dei cinghiali e quindi l'efficace utilizzo risolutivo delle altre tecniche di prelievo;
- nel periodo compreso tra la terza domenica di agosto ed il 28 febbraio; tali interventi potranno svolgersi anche nelle aree boscate e cespugliate, per le tipologie di danno previste al paragrafo 3.2 del presente documento;
- i cani da seguita impiegati debbono garantire durante le azioni di controllo una adeguata selettività sulla specie cinghiale;

g) tutti gli interventi in cui si utilizzino cani, sono consentiti, negli Istituti Faunistici Pubblici, nel solo periodo compreso tra la terza domenica di settembre ed il 31 gennaio e sono condotti preferibilmente nei giorni di martedì e venerdì.

h) **per tutti gli interventi in forma collettiva**, dal raduno iniziale al ritorno al luogo di raduno, ciascun partecipante dovrà indossare obbligatoriamente gilet o altro indumento toracico ad alta visibilità;

i) **l'attuazione di tutti gli interventi di controllo faunistico**, inclusa la soppressione dei capi catturati nelle trappole, costituendo il controllo attività di gestione faunistico venatoria, non rientra nel campo di applicazione del Regolamento (CE) n.1099/2009 del 24/09/2009 avente ad oggetto la protezione degli animali durante l'abbattimento;

l) tutti i capi abbattuti/catturati nel territorio regionale debbono essere muniti di **contrassegno inamovibile** per il tracciamento del soggetto e la sua certificazione di provenienza.

Per le attività di controllo non vigono i divieti di cui all'art. 21 della legge n. 157 del 1992, né i divieti di cui all'Allegato F del decreto del Presidente della Repubblica italiana n. 357 del 1997 e dell'Allegato IV della direttiva 2009/147/CE.

Relativamente alla girata e alla braccata in forma ridotta, la Regione ha già predisposto i percorsi di abilitazione per i conduttori e le abilitazioni per i cani, attraverso specifiche prove di lavoro certificate da ENCI. Tali percorsi abilitativi rientrano nei criteri previsti dal Decreto 13 giugno 2023.

Eventuali restrizioni o limitazioni nei metodi applicabili sono comunque indicate dalla Polizia della Città Metropolitana di Firenze e dalle Polizie Provinciali nelle disposizioni attuative per ciascun NUI, in relazione alle circostanze di tempo e di luogo. Relativamente alle aree destinate alla protezione della fauna selvatica di competenza regionale, nelle rispettive autorizzazioni potranno essere indicate le limitazioni (per tempi, modi e metodi di prelievo), connesse con le esigenze di tutela delle specie non target di rilevante interesse biologico.

Si evidenzia che le indicazioni metodologiche di cui al presente Piano sono valide per le Zone sottoposte a restrizione per la PSA, o per altre eventuali emergenze sanitarie, qualora non in contrasto con le Ordinanze del Commissario Straordinario e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

4.5 Coordinamento degli interventi di controllo

Fatti salvi i gruppi di coordinamento specifici per la gestione del cinghiale (GOT) previsti nella specifica DGR 1519/2023, comprendenti le diverse figure previste nel punto 2.4 dell'allegato al Decreto 13 giugno 2023, il coordinamento degli interventi di controllo in fase istruttoria fa capo al personale regionale dipendente preposto a livello centrale (sede di via dei Novoli 26, Firenze) e provinciale (Sedi Territoriali Regionali).

Le attività di coordinamento degli interventi autorizzati sono, ai sensi di legge (di cui la più recente: L.R. 70/2019), esercitate dai Corpi di Polizia Provinciale e della Città Metropolitana di Firenze. A loro spetta il compito di individuare altre figure di coordinamento o responsabilità negli interventi.

Ai sensi delle disposizioni normative e degli atti relativi alle attività di controllo vigenti (di cui in particolare la DGR 310/2016 e succ. mod. e int.), tutti gli interventi di prelievo (cattura o abbattimento) disciplinati dall'art. 37 della L.R. 3/94:

- a) sono richiesti su specifica modulistica approvata dalla Regione;
- b) nelle richieste sono indicate le misure di prevenzione attuate, la loro efficacia e i danni subiti;
- c) sono recepite dalla Regione e dopo istruttoria, nel caso, autorizzate con specifico atto dirigenziale contenente identificativo univoco (NUI) relativo a specie/tipo di danno/richiedente/localizzazione;
- d) sono inviate al soggetto coordinatore (polizia provinciale competente) che provvede direttamente all'esecuzione dell'intervento o delega formalmente una guardia volontaria afferente al coordinamento provinciale (Agente Responsabile dell'intervento) che cura sopralluogo e gestisce l'intervento, tracciato su apposito programma di teleprenotazione;
- e) l'Agente Responsabile può, a suo insindacabile giudizio, essere coadiuvato da cacciatori formati sulla specie oggetto dell'intervento, iscritti ad apposito albo regionale.

Nei casi di interventi motivati da danni alle colture agricole, la Polizia provinciale può sostituire l'Agente responsabile con il Soggetto responsabile (avente i titoli di proprietà/conduzione previsti dalla DGR 310/2016 e succ. modificazioni);

Nei casi di interventi per motivazioni sanitarie la Polizia provinciale può sostituire l'Agente responsabile con il Soggetto responsabile (avente i titoli previsti dalla DGR 310/2016 e succ. modificazioni),

I carabinieri del Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari (CUFA) possono essere chiamati, attraverso i propri reparti territoriali, a svolgere le azioni di coordinamento operativo di vigilanza sulle attività di controllo (in vicarianza nelle provincie ove vi è carenza di guardie provinciali / regionali/guardia parco) utilmente interfacciandosi con i settori regionali/enti parco ai quali spetta la gestione delle attività di controllo.

4.6 Operatori per la realizzazione degli interventi

In ottemperanza della sentenza n. 21 del 2021 della Corte costituzionale, la Regione può estendere le categorie degli operatori destinati ad attuare le attività di controllo, rispetto a quanto indicato nella norma statale, al fine di rendere più efficaci le attività di abbattimento e cattura.

Ai sensi dell'art. 19 -ter , comma 4, della legge n. 157 del 1992, possono partecipare all'attuazione degli interventi di controllo le seguenti figure:

- a) Polizia Provinciale, Guardie Giurate Venatorie Volontarie, Guardie Giurate ed altri soggetti appartenenti alla vigilanza di cui all'art. 51 della l.r. 3/94;
- b) coadiutori volontari formati e abilitati al controllo faunistico per le specie di riferimento, ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94;
- c) proprietari e conduttori fondi agricoli (e dipendenti indicati dal titolare di imprese agricole poste in aree non vocata) in possesso di licenza di caccia formati e abilitati al controllo faunistico per le specie di riferimento, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA , ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94; proprietari e conduttori possono altresì essere designati per la sorveglianza delle trappole faunistiche;
- d) Carabinieri Forestali abilitati previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA;
- e) società private, ditte specializzate o operatori professionali, cooperative e singoli professionisti, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- f) ulteriori cacciatori abilitati previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, indipendentemente dall'Ambito territoriale o dal Comprensorio Alpino in cui risultano iscritti nonché dalla forma di caccia da questi prescelta;
- g) veterinari in servizio presso la sanità pubblica, previa frequenza di appositi corsi conformi a programmi predisposti dall'ISPRA, muniti di licenza per l'esercizio venatorio nel caso di abbattimenti con armi da fuoco;
- h) personale dipendente della competente struttura della Giunta regionale per le attività di cattura e, se munito di licenza per l'esercizio venatorio, per abbattimenti con armi da sparo/arco.

Tutto il personale volontario, inclusi i proprietari e conduttori, coinvolto nelle attività di controllo faunistico con utilizzo di armi, devono essere in possesso di licenza per l'esercizio venatorio e di adeguata copertura assicurativa RCT per le attività di cui trattasi.

Risulta necessario, comunque che gli operatori siano stati formati attraverso specifici corsi sulla base di programmi validati da ISPRA, allo scopo di garantire la selettività, sicurezza ed efficienza delle attività condotte. La Regione curerà il periodico aggiornamento degli operatori.

4.7 Raccolta dati

Tutte le attività di controllo faunistico sono registrate giornalmente attraverso sistemi di teleprenotazione in uso alla Polizie Provinciali. I sistemi garantiscono per ogni uscita la registrazione, tra l'altro, delle seguenti informazioni:

- a) data e luogo (Unità di Gestione faunistica);
- b) operatore responsabile;
- c) metodo utilizzato;
- d) ora inizio intervento e ora chiusura;
- e) capi prelevati (per specie e classe di sesso/età)

I dati di ciascuna Polizia Provinciale sono trasferiti tramite sistema di collegamento informatico con il Portale Regionale dedicato al controllo Faunistico (Toscaccia- Sezione Rendicontazione Controllo Fauna) e posti a disposizione per il controllo regionale delle attività e per tutte le elaborazioni (tramite estrazioni in formato .csv).

La Regione provvede quindi al controllo periodico attraverso la consultazione dei portali regionali e dei rapporti delle polizie provinciali, su:

- a) lo stato di realizzazione dei piani e verifica del corretto conseguimento della struttura di prelievo;
- b) la verifica dell'efficacia e della selettività delle tecniche utilizzate, in relazione al livello di raggiungimento degli obiettivi generali del piano di ciascuna specie/periodo.

La consultazione del Portale Regionale è consentita, in qualsiasi momento, da parte di ISPRA, mediante accreditamento di proprio personale specificatamente indicato alla Regione Toscana.

Nel Portale Regionale confluiscono anche i dati di controllo faunistico effettuati nelle Aree protette regionali.

Ferme restando le competenze esclusive nella materia degli enti gestori delle Aree protette nazionali, la Regione Toscana è disponibile a far confluire nel Portale anche i dati di controllo effettuati in tali territori.

Gli ATC regionali dispongono di ulteriori portali, nei quali confluiscono i dati relativi ai danni prodotti all'agricoltura ed alla prevenzione danni effettuata, accessibili alla Regione e dai quali vengono raccolti a cadenza almeno annuale gli importi e le quantità.

La competente struttura della Giunta regionale ha già in uso inoltre uno specifico portale in cui vengono raccolti i dati dei sinistri stradali in cui è coinvolta la fauna selvatica.

4.8 Reporting annuale

Coerentemente a quanto previsto dal PRIU ed in linea con la cadenza temporale di pianificazione dei prelievi prevista negli atti regionali e nel portale dedicato, l'annata di riferimento del Presente piano è compresa tra il 1° giugno ed il 31 maggio di ogni anno. Tale impostazione è altresì conforme alle tempistiche biologiche e a quelle gestionali regionali dell'attività venatoria sulla specie.

La Regione provvede annualmente a trasmettere ad ISPRA un report sui risultati conseguiti nell'ambito del piano regionale, realizzati negli ATC ed in ciascuna Unità di Gestione faunistica, inclusi gli istituti faunistici privati e pubblici al fine di permettere una comprensione dello stato di avanzamento della gestione della specie. Tale comunicazione, a partire dall'anno 2024, potrà essere sostituita dalla concessione dell'accesso in ogni momento ad ISPRA allo specifico portale regionale TosCaccia, di cui al precedente paragrafo 4.7, nel quale è inserita una sezione relativa ai risultati degli interventi di controllo effettuati mensilmente.

Nel portale geografico regionale Geoscopio, di libera consultazione sono riportate e aggiornate le cartografie relative a tutte le Unità di Gestione della specie a livello regionale, secondo la numerazione univoca contenuta nel portale TosCaccia, che consentono quindi l'attribuzione e reportistica georeferenziata delle situazioni di problematicità e degli interventi effettuati.

4.9 Destinazione dei capi prelevati

Relativamente alla gestione dei capi prelevati, ai sensi del combinato disposto dalla DGR 310/2016 e succ. modificazioni e della DGR 41/2020, i cinghiali abbattuti sono presi in carico da parte del soggetto competente territorialmente (ATC, Titolare di Istituto faunistico venatorio privato, Titolare di istituto pubblico, area protetta, ecc.) che ne dispone ai sensi di legge e delle disposizioni regionali specifiche.

La gestione delle carcasse è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nella DGR n. 711 del 26/06/2023 “Piano Regionale per la Sorveglianza Sanitaria della Fauna Selvatica-Approvazione”. E della DGR n. 528 del 15/05/2023 “Recepimento Accordo tra il Governo, le Regioni e le P. A. di Trento e di Bolzano "Linee guida in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica" (n.34/CSR del 21 marzo 2021) e approvazione del documento“ Linee guida regionali in materia di igiene delle carni di selvaggina selvatica ”- revoca DGRT 17/2010, integrazione DGRT1185/2014 e DGRT 1281/2017.

In particolare i capi abbattuti in controllo devono essere destinati dai soggetti competenti territorialmente secondo le seguenti modalità:

- cessione a Centri di Raccolta/Centri di Lavorazione Selvaggina senza limite di numero, per la finalità commercializzazione o la beneficenza alimentare;
- cessione ad operatori partecipanti alle attività come incentivazione alla partecipazione e/o agli agricoltori che hanno subito dei danni come compensazione degli stessi. In entrambi i casi la quantità massima annua, relativa alla specie cinghiale, è di quattro capi a soggetto, i quali devono esclusivamente essere destinati all'autoconsumo.

Per i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/1994 le carcasse o le parti biologiche necessarie agli esami sanitari, debbono transitare dai Centri di Raccolta/Centri di Lavorazione Selvaggina o da altre strutture indicate dall'Autorità Sanitaria Competente.

I capi catturati ai sensi dell'art. 37 della suddetta L.R. 3/94, di cui non sia effettuato il successivo abbattimento, sono gestiti in conformità al Decreto Dirigenziale n. 23901 del 10.11.2023 e delle eventuali successive integrazioni/modificazioni disposte dal Settore Sanità Pubblica, Sicurezza Alimentare e Veterinaria.

Gli animali morti o abbattuti a seguito di incidente stradale, ai sensi della DGR 528/2023, non sono utilizzabili per l'alimentazione, e le carcasse sono assimilate ai Materiali di categoria 2 di cui all'art. 9 del Regolamento CE n. 1069/2009 lettera f) punto i). Il loro smaltimento dovrà avvenire attraverso una delle metodiche previste dall'art. 13 del suddetto Regolamento.

Anche per le fattispecie del presente paragrafo, le indicazioni metodologiche sopra esposte sono valide per le Zone sottoposte a restrizione per la PSA, o per altre eventuali emergenze sanitarie, qualora non in contrasto con le Ordinanze del Commissario Straordinario e le Ordinanze del Presidente della Giunta Regionale.

APPENDICE 1

STATUS DEL CINGHIALE IN TOSCANA

La specie Cinghiale (*Sus scrofa*) è ormai ubiquitaria nell'intero territorio regionale. Per motivi legati principalmente all'andamento climatico (crescenti siccità estive) e alla predazione, la presenza della specie è andata costantemente aumentando nelle aree urbanizzate. Il cinghiale è la specie che causa la maggioranza dei danni all'agricoltura e ai manufatti, oltre a provocare sinistri stradali di entità anche molto grave.

1. Danni all'agricoltura.

Nella tabella 1 e figura 1 è riportata la ripartizione dei danni all'agricoltura provocati dagli ungulati in Toscana tra il 2010 ed il 2023. Il cinghiale come detto costituisce la causa principale del danno annuale, con un andamento percentuale in crescita nel periodo considerato. Va sottolineato che i valori indicati sono riferiti agli indennizzi pagati dagli ATC e dalla Regione, a seguito delle richieste inviate dagli agricoltori e delle perizie effettuate da tecnici abilitati.

SPECIE/ANNO	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CINGHIALE	1.049.262	1.115.477	1.188.767	1.032.953	1.347.308	2.072.198	1.792.023	2.181.951	841.416	884.571	1.205.484	1.401.541	1.075.268	679.362
CAPRIOLO	185.848	165.943	340.853	290.174	301.874	452.947	519.391	837.573	157.362	162.017	132.153	191.679	159.356	61.379
DAINO	46.083	51.454	59.166	82.488	73.468	67.823	80.834	122.290	20.731	20.381	34.295	40.828	24.351	12.793
CERVO	76.506	59.871	263.291	249.185	199.296	42.156	40.435	50.951	47.799	16.986	27.561	42.442	24.737	40.944
MUFLONE	10	40	0	0	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
UNGULATI N.D.	1.085	9.164	13.435	879	7.544	0	0	0	0	12.654	0	0	0	0
TOTALE DANNI DA UNGULATI	1.358.794	1.401.949	1.865.512	1.655.679	1.929.502	2.635.124	2.432.683	3.192.765	1.067.308	1.096.609	1.399.493	1.678.511	1.285.734	796.502
TOTALE DANNI REGIONE	1.620.604	1.692.474	2.112.086	2.017.955	2.286.166	2.929.130	2.864.055	3.390.665	1.114.569	1.177.742	1.487.652	1.749.243	1.341.101	844.605
% danni da cinghiale su totale	64,7	65,9	56,3	51,2	58,9	70,7	62,6	64,4	75,5	75,1	81,0	80,1	80,2	80,4
% danni da ungulati su totale	83,8	82,8	88,3	82,0	84,4	90,0	84,9	94,2	95,8	93,1	94,1	96,0	95,9	94,3

Tabella 1- Andamento dei danni all'agricoltura da ungulati in Toscana.




Figura 1 – Ripartizione dei danni all'agricoltura per specie nel 2023.

L'avvenuta diminuzione dei danni complessivi e causati dal cinghiale trova motivazione sia nella strategia gestionale relativa al prelievo (caccia e controllo) attuata dalla Regione a partire dal 2016, di cui alle parti successive, sia nell'impegno anche economico posto in essere da parte degli ATC nelle misure di prevenzione del danno alle coltivazioni (tab. 2).

ATC	2017	2018	2019	2020
AR 1	n.d.	28.391	23.987	32.919
AR 2	n.d.	13.904	11.151	11.526
SI 3	40.606	54.486	56.597	79.487
FI 4	29.584	12.075	44.479	73.714
FI 5	116.322	121.909	232.689	210.980
GR 6	n.d.	10.305	24.140	17.066
GR 7	n.d.	12.000	9.971	5.209
SI 8	11.733	22.129	21.920	25.763
LI 9	13.425	10.052	23.861	12.039
LI 10	0	4.004	484	3.450
PT 11	26.028	7.415	32.111	37.682
LU 12	16.688	5.121	10.094	9.079
MS 13	15.616	9.085	3.705	6.501
PI 14	21.692	51.522	40.863	48.439
PI 15	43.733	40.265	46.659	48.409
Totale	335.426	402.664	582.709	622.261

Tabella 2 – Investimenti (in euro) nella prevenzione dei danni effettuati dagli ATC dal 2017 al 2020.

2. Incidenti stradali

Le Province toscane e dal 2016 la stessa Regione ricevono annualmente numerose richieste di risarcimento da cittadini che hanno subito danni a seguito di collisioni con animali selvatici.

Le informazioni raccolte, che rappresentano sicuramente una sottostima del fenomeno, mostrano una costante crescita delle casistiche nello scorso decennio (dati PRAF 2012-2015), fino ad arrivare ad i massimi raggiunti nel 2012-2013. In seguito, un andamento altalenante ha infine portato ad allineare il dato degli incidenti stradali a quello dei danni all'agricoltura, con un progressivo trend decrescente fino al 2019. Si dispongono di dati omogenei e completi sino all'annata 2022. Per il 2023 sono ancora in corso le implementazioni dei dati nel portale regionale dedicato.

Pur con i limiti derivati dalla fonte del dato e dalla certa sottostima degli eventi non denunciati, le informazioni danno un'indicazione dell'andamento del fenomeno, che evidenzia una tendenza simile a quella riscontrata per i danni alle produzioni agricole, almeno fin al 2021 (Fig. 2).




Figura 2 – Incidenti stradali causati da fauna selvatica dal 2012 al 2022, suddivisi per provincia.

Nel 2022 l'andamento degli incidenti stradali presenta un incremento, discostandosi da quello dei danni in agricoltura. Tale tendenza da verificare negli anni successivi, se confermata, potrebbe essere legata al recente fenomeno di inurbamento della fauna selvatica, che rappresenta un evidente fattore di incremento del rischio di collisioni stradali. Il cinghiale risulta coinvolto in oltre il 40 % dei sinistri riscontrati.

È infatti evidente la sempre maggiore presenza di questi animali in ambienti periurbani, in prossimità o all'interno di aree antropizzate ed interessate da reti viarie fortemente trafficate.




Figura 3 – Specie coinvolte negli incidenti stradali (in %) nel periodo 2012-2023.

3. Gestione del prelievo (caccia e controllo)

I conflitti con il mondo agricolo e le tensioni sociali dovute ai danni causati soprattutto dal cinghiale hanno portato, nell'anno di ripresa in carico delle competenze da parte della Regione, all'emanazione di una legge specifica (L.R. 10/2016). La legge ha impostato nuove regole di gestione, finalizzate alla riduzione degli impatti e al perseguimento di nuovi equilibri tra ungulati e territori, in funzione della loro vocazionalità gestionale. Tra gli aspetti più originali della norma, vanno citati quelli relativi all'attivazione del prelievo selettivo sul cinghiale ed alla differenziazione e distribuzione delle competenze gestionali. In essa, per la prima volta in Italia all'interno di un testo di legge venatoria, un articolo è dedicato alla filiera

delle carni dei selvatici abbattuti. La suddetta legge regionale ha avuto validità triennale, dal 2016 al 2019. Molti dei contenuti della legge sono comunque rimasti nel regolamento regionale (DPGR 48/R/2017 e successivamente nel DPGR 36/R/2022) e nei provvedimenti conseguenti.

Ai sensi delle suddette norme regionali e degli atti di programmazione e pianificazione in materia faunistico-venatoria, il territorio regionale è stato suddiviso in Comprensori, ATC ed Unità di Gestione di livello inferiore (UdG: distretti di caccia e istituti faunistici, aree a divieto di caccia di cui alla L.R. 3/94). Gli obiettivi di gestione entro ciascuna UdG sono stati impostati sulla base della caratterizzazione ambientale e antropica del territorio, definendo quindi aree di gestione conservativa (denominate Aree Vocate) e non conservativa (Aree non Vocate o problematiche). Tale classificazione ha permesso la distinzione, in termini di impostazione dei piani di prelievo (caccia e/o controllo) per ciascuna UdG, distinguendo quelle con finalità di conservazione/aumento della densità iniziale dalle UdG con situazioni di danno elevato (attuale o potenziale) nelle quali la finalità della gestione è stata la riduzione delle consistenze. Per il cinghiale le aree vocate sono state definite, ai sensi dell'art. 3 della predetta L.R. 10/2016, con la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 77 del 1 agosto 2018 (Fig. 4). Per le altre specie sono state mantenute le suddivisioni tra area vocata e non vocata presenti nella pianificazione faunistico-venatoria provinciale, con alcune eccezioni dovute al recepimento delle Linee Guida ISPRA (2013).




Figura 4 - Aree Vocate per il cinghiale ai sensi della D.C.R. 77/2018.

La Regione Toscana ha raccolto i dati di consistenza e prelievo sin dagli inizi della gestione venatoria del cinghiale, suddivisi per ambiti di gestione. I dati, riportati nelle tabelle e figure successive costituiscono quindi una serie storica omogenea. Preme evidenziare che in coincidenza della pandemia COVID-19, nelle annate 2020 e 2021 le limitazioni alla circolazione imposte dalle norme sanitarie hanno diminuito i prelievi. Si evidenzia altresì che dal 2018 tutti i dati gestionali (stime, piani di prelievo, rendicontazione dei capi prelevati) sono gestiti attraverso i Portali regionali (TosCaccia).

La consistenza del cinghiale è notoriamente difficile da stimare a causa del comportamento e delle abitudini del suide. La Regione Toscana ha, negli anni trascorsi, basato tali stime sui risultati del prelievo annuale, ricavando in modo indiretto la consistenza delle popolazioni oggetto di prelievo (Fig. 5).




Figura 5 – Stima della consistenza del Cinghiale nelle aree cacciabili di cui alla L.R. 3/94.

Alle consistenze suddette debbono essere aggiunte quelle relative alle aree protette nazionali e regionali ed alle aree in divieto di caccia (Oasi e Zone di Protezione) non vengono effettuati prelievi venatori e per le quali non si dispone di dati omogenei. Considerando che una parte dei capi delle suddette aree protette possa comunque essere stata abbattuta all'esterno, come pure che tali aree, al contrario, possano fungere da rifugio per i capi durante il periodo di caccia, è comunque possibile presumere che nelle aree non cacciabili sia presente una densità di cinghiali paragonabile almeno a quella esterna. Ad esempio, nell'anno 2020 accanto ai 129.886 capi conteggiati per le aree gestite ai sensi della L.R. 3/94 e riportati nella figura precedente è lecito ipotizzare che siano stati presenti nelle aree a divieto di caccia ulteriori 13.000 capi. Tale valore è desunto moltiplicando la densità media post riproduttiva del territorio cacciabile del 2020 (7,4 capi/kmq) alla superficie delle aree protette (174.243 ettari). In sintesi è ipotizzabile che annualmente almeno il 10% dei cinghiali, sia entro le aree a divieto di caccia non gestite dalla L.R. 3/94.

Relativamente alle aree gestite dalla L.R. 3/94, stanti le problematiche di impatto sulle attività antropiche e le altre componenti degli ecosistemi, con l'adozione della L.R. 10/16 e attraverso i successivi regolamenti regionali DPGR 48/R/2017, DPGR 36/R/2022), sono state incrementate le possibilità di prelievo, soprattutto nelle aree non vocate alla specie. In esse, ed a partire dal 2021 anche in alcuni distretti situati in area vocata, è stata permessa la caccia di selezione in tutto l'arco dell'anno. Tale metodologia gestionale è andata a sommarsi con le altre forme di prelievo preesistenti: caccia in girata, in forma singola e in controllo (attuato ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94).

Ai fini gestionali, l'annata di riferimento è stata individuata in senso biologico, per mantenere quanto più possibile separate le coorti annuali. Pertanto i dati annuali sono stati riferiti al periodo 1° giugno-31 maggio successivo.

I prelievi effettuati con la caccia di selezione hanno permesso un aumento sostanziale dei carni rispetto a quello tradizionale in braccata, effettuato dalle squadre di caccia nelle aree vocate nel periodo ottobre-gennaio.

Le modalità di abbattimento poste in campo per il ridimensionamento delle problematiche causate dalla specie si riassumono nello schema seguente:

- caccia di selezione, effettuata nelle aree non vocate (ATC e Istituti faunistici privati) nel periodo gennaio-dicembre (salvo interruzioni in talune aree limitrofe a quelle vocate, durante il periodo di caccia in braccata eventualmente disposte dagli ATC); dal 2021 è iniziata a seguito della richiesta di alcuni ATC anche la caccia di selezione in porzioni di area vocata;
- caccia in girata e in forma singola (attuata nelle aree non vocate nel periodo ottobre-dicembre) nei territori cacciabili (gestiti dagli ATC e negli Istituti faunistici privati);
- caccia in braccata (esercitata nelle aree vocate per tre mesi consecutivi, scelti dagli ATC nel periodo ottobre-gennaio e successivamente al 2024 per tutti e quattro i mesi suddetti) e permessa, per alcune situazioni particolari, anche nelle aree non vocate tra ottobre e gennaio;
- controllo faunistico (ai sensi dell'art. 37 della L.R. 3/94), attuato con il coordinamento delle Polizie Provinciali. In tale categoria a partire dall'entrata in vigore della L.R. 70/2019, sono compresi i capi prelevati nelle aree urbanizzate per motivi legati alla pubblica incolumità e sicurezza ("contenimento urbano").

A partire dal 2022, con l'attuazione delle direttive comunitarie e statali di contrasto alla PSA, gli obiettivi di depopolamento hanno portato ad un incremento notevole dei piani di prelievo assegnati a ciascuna UdG, attraverso le metodologie sopra citate.

La caccia di selezione al Cinghiale ha rappresentato uno degli aspetti di maggiore novità introdotti dalla legge 10/2016 (Fig. 6). La caccia di selezione e le altre forme di caccia, nel biennio 2022-23 hanno contribuito ad oltre il 31% dei carni, la braccata nelle aree vocate, viceversa, è passata dal 97% del carniere annuale nel 2015 al 61,5% nel 2023.




Figura 6 – numero di cinghiali abbattuti in selezione nelle aree non vocate.

L'interesse per la caccia di selezione, oltre che dai prelievi, è dimostrato dal numero di cacciatori che hanno chiesto e superato l'esame per ottenere l'abilitazione alla caccia di

selezione al cinghiale. Alla fine del 2022 questi hanno superato le 14.000 unità, di cui circa 13.600 costituita da cacciatori iscritti agli ATC .

Elevato anche l'impegno nelle uscite di caccia di selezione effettuate: complessivamente 25.130 nel 2016, 64.671 nel 2017, 60.738 nel 2018, 64.718 nel 2019 e mantenutesi su tale valore negli anni successivi. I prelievi nel corso degli anni sono stati maggiori nei mesi estivi nelle aree non vocate, in coincidenza con la maturazione e raccolta dei cereali e di altre colture agricole (Fig. 7).




Figura 7 - Cinghiali abbattuti in selezione nelle aree non vocate per mese (2016-2019).

Viceversa la caccia di selezione nelle aree vocate, nelle quali è stata incentivata per favorire il rispetto dei piani di prelievo assegnati a seguito dei PRIU (Piani di intervento urgenti per il contrasto della PSA) e assegnata ai cacciatori iscritti alle squadre di braccata ha dato risultati molto limitati (solo 200 capi nell'annata 2022-23 e 99 capi nell'annata 2023-24).

Il controllo faunistico (art. 37 della L.R. 3/94) rappresenta il prelievo effettuato al di fuori dell'attività venatoria, in aree o in tempi normalmente posti in divieto di caccia.

In Toscana le procedure relative al controllo faunistico sono da anni affidate a una stringente ed efficace ripartizione dei compiti/responsabilità, che vede la Regione come soggetto che autorizza gli interventi ai sensi dei Piani di controllo vigenti, e le Polizie provinciali come i soggetti che li gestiscono e coordinano, anche delegando la responsabilità sul campo alle Guardie Volontarie. Negli interventi può essere utilizzato personale volontario/incaricato, munito di abilitazione specifica.

La maggioranza degli interventi attuati in controllo ha riguardato le aree non vocate ove si concentrano le colture agricole e gli altri danni che costituiscono la motivazione dei Piani annuali e degli atti autorizzativi conseguenti. Ai sensi della L.R. 70/2019, in tale tipologia di intervento rientrano i capi prelevati in controllo nelle aree urbanizzate ("contenimento urbano"). Il controllo faunistico è inoltre inserito nei PRIU adottati nel 2022 e 2023, come strumento essenziale per il depopolamento.

Nella figura seguente (Fig. 8) è evidenziato l'andamento dei prelievi in regime di controllo effettuati dal 2000 al 2023. Tra il 2016 ed il 2022 (a febbraio 2023) sono stati prelevati in controllo 72.353 cinghiali (cattura o abbattimento). E' interessante notare come dal 2017 (anno di prima applicazione completa della L.R. 10/2016) i prelievi abbiano un trend tendenzialmente decrescente.




Figura 8 Abbattimenti di Cinghiale in controllo (2015-2023).

Ciò risulta spiegabile da un lato con la maggiore efficacia e estensione temporale del prelievo venatorio, fatta eccezione per il 2021 in conseguenza del fermo venatorio dovuto al COVID. A partire da 2022, tuttavia, le problematiche connesse con l'attuazione delle norme sulla PSA hanno depresso alcune importanti forme di controllo attuate dalle Polizie Provinciali, in primo luogo la cattura dei cinghiali dalle aree urbanizzate.

Risulta interessante la ripartizione temporale degli interventi di controllo nell'arco annuale che testimonia, al contrario della caccia di selezione, la concentrazione dei prelievi nel periodo invernale (Fig. 9).




Figura 9 - Abbattimenti di Cinghiale in controllo per mese (2016-2019).

Negli anni trascorsi la caccia di selezione risulta quindi aver compensato i prelievi sulla specie nei mesi di maggior danneggiamento alle colture, nei quali il prelievo sulla specie in controllo risulta essersi gradualmente ridotto (Fig. 10).




Figura 10 - Andamento dei prelievi in selezione e in controllo sul Cinghiale per mese (2016-2019).

La maggioranza dei prelievi effettuati sul cinghiale si riferisce comunque alla caccia in braccata operata dalle squadre nelle aree vocate nel periodo autunno-invernale (Fig. 11). Nel corso degli anni i risultati dei prelievi effettuati in braccata sono probabilmente più collegati alla consistenza delle popolazioni cacciate che non ai piani di prelievo numerico autorizzati, come dimostrato dai dati della banca regionale. E' da evidenziare come l'andamento di crescita dei primi anni 2000 e la relativa stabilizzazione intorno ai 70.000 capi/anno tra il 2010 ed il 2016, abbia subito una netta inversione di tendenza a partire dal 2017. Pur con il balzo del 2021 (annata post COVID) il trend di decrescita dei prelievi operati dalle squadre risulta evidente.




Figura 11 - Prelievi del Cinghiale con la caccia in braccata operata dalle squadre in area vocata (1999-2023).

Viceversa, come già evidenziato per la caccia di selezione, ha assunto un particolare rilievo la caccia condotta in forma singola e in girata nel territorio non vocato, ove il prelievo effettuato nel periodo ottobre-dicembre da cacciatori singoli o piccole squadre ha permesso il prelievo medio di 2.675 capi/anno nell'ultimo quinquennio.

In conclusione, considerando i prelievi delle ultime otto annate (Tab. 3), ripartiti per area e forma di prelievo, anche considerando le ripercussioni date nel 2020 dalla pandemia, è possibile notare come:

- l'apporto dei prelievi dato dalla caccia in braccata nelle aree vocate diminuisce in modo progressivo;
- la caccia di selezione nelle aree non vocate ha subito un aumento di importanza considerevole nel prelievo della specie;
- il controllo ha un trend tendenzialmente in diminuzione;
- i prelievi ulteriori nelle aree non vocate (girata, forma singola, braccata) esercitabili tra ottobre e dicembre mantengono quantitativi elevati di prelievo;
- il prelievo complessivo del Cinghiale nelle aree non vocate è tendenzialmente in aumento e rappresenta circa il 40% del prelievo complessivo annuale.

cinghiale	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
tot abbattuti	79.330	96.042	88.817	76.829	70.090	56.150	86.915	67.456	67.736
aree vocate	67.701	74.815	62.109	56.135	55.061	39.792	61.899	40.176	41.433
selezione	629	4.581	8.445	6.226	6.376	6.669	6.587	5.858	7.677
altri anv	1.015	6.719	4.694	3.693	2.694	2.410	5.401	12.312	11.238
controllo	10.029	9.927	13.569	10.775	5.959	7.279	13.028	9.110	7.388
% non vocato sul totale	14,71	22,10	30,07	26,94	21,44	29,13	28,78	40,44	38,83

Tabella 3 - Comparazione del prelievo complessivo (caccia e controllo) sul Cinghiale (aree vocate e non vocate) dal 2015 al 2023.

4. Situazione relativa allo sviluppo e gestione della PSA

Si riporta il quadro all'ottobre 2024 della situazione epidemiologica della Peste Suina Africana nella provincia di Massa-Carrara, fornite dal Settore Sanità al Commissario Straordinario ai sensi dell'ordinanza CSPSA n°5.

Il primo caso di PSA nel cinghiale in regione Toscana è stato rilevato il 18 luglio 2024 (data sospetto) nel comune di Zeri (provincia di Massa-Carrara). In seguito a questo episodio sono stati confermati altri 6 casi a breve distanza dal primo (300 metri) di cui l'ultimo il 1° agosto 2024. Il cluster d'infezione si trova in prossimità del confine sia con la regione Liguria che con la regione Emilia Romagna ed a breve distanza da due cluster, tuttora attivi, nei comuni di Varese Ligure (circa 10 km) e Albareto (circa 7km). Gli accertamenti forensi condotti sui reperti ossei di una delle carcasse (N° SINVSA 2024050938C) hanno ipotizzato una probabile reto-datazione di almeno 6 mesi del tempo intercorso tra la morte dell'animale ed il ritrovamento. L'origine del cluster in Toscana può essere quindi ricondotta, con buona probabilità, al cluster nel comune di Varese Ligure la cui iniziale manifestazione è avvenuta verso la fine del mese di marzo 2024.




Figura 12. Mappa dei cluster di infezione più prossimi al confine con la regione Toscana e zonazione al 1° novembre 2024

In seguito al rinvenimento delle prime carcasse positive sono state ampliate le zone in restrizione anche nei territori della Regione Toscana ed è stata rafforzata sia la sorveglianza passiva che la ricerca attiva delle carcasse.



Figura 13. Mappa dei comuni in restrizione e posizione dei campionamenti dal 29/07 al 17/10

Tra il 29 luglio ed il 17 ottobre sono state effettuate nella provincia di Massa-Carrara 114 battute di ricerca attiva delle carcasse (tabella 4) e testati in totale 40 cinghiali provenienti dalle zone soggette a restrizione .

Comune	ZR	N battute ricerca attiva carcasse
ZERI	II	5
PONTREMOLI	II	17
MULAZZO	II	20
FILATTIERA	II	6
TRESANA	II	17
VILLAFRANCA	I	3
BAGNONE	I	3
PODENZANA	I	14
LICCIANA NARDI	I	11
AULLA	I	5
COMANO	I	2
FOSDINOVO	No	4
CASOLA IN LUNIGIANA	No	3
FIVIZZANO	No	2
CARRARA	No	1
MASSA	No	1
Totale		114

Tabella 4. Numero delle battute di ricerca attiva delle carcasse per comune

Le attività di ricerca carcasse, controllo e le altre misure di prevenzione sono attuate secondo le indicazioni del Commissario straordinario attraverso i Settori regionali competenti e l'organizzazione data dalla Regione Toscana (GOT regionale di I° e II° livello).

In particolare ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta regionale n. 3/2024, “deve essere garantito il rafforzamento della sorveglianza nei confronti della PSA attraverso la ricerca attiva delle carcasse di cinghiale, con cadenza almeno settimanale, in aree individuate in base al rischio di introduzione e diffusione della malattia dal SV dell'ASL territorialmente competente, con il supporto tecnico scientifico dell'Osservatorio epidemiologico veterinario della Regione Toscana. Per questa attività possono essere individuate e incaricate dal SV dell'ASL territorialmente competente, gli Ambiti Territoriali di Caccia (A.T.C.) competenti, gli istituti faunistici privati per il territorio di competenza, le aree protette per il territorio di competenza e/o ditte specializzate. Il volontariato organizzato di Protezione Civile e/o altre amministrazioni possono prestare collaborazione e supporto allo svolgimento dell'attività di monitoraggio e di ricerca delle carcasse di cinghiale, al fine di incrementarne l'efficacia. In caso di individuazione di carcasse di cinghiale positive, deve essere applicato uno schema di ricerca, anche nelle aree confinanti, finalizzato a individuare e rimuovere il maggior numero di carcasse possibile. In questi casi, al fine di implementare le attività di sorveglianza, può anche essere coinvolto personale espressamente individuato, incaricato e formato, ivi incluso personale in forza alla Protezione Civile”.